

Autorità Idrica Toscana

Assemblea dell'Autorità Idrica Toscana

Deliberazione n. 12/2026 del 28 aprile 2026

Oggetto:

Scelta della modalità di gestione per l'affidamento del servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 12/2026			
	Pag 2di 12			

Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana
Deliberazione n. 12/2026 del 28 aprile 2026

Oggetto: **Scelta della modalità di gestione per l’affidamento del servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno.**

L’anno 2026 (Duemilaventisei), il giorno 28, del mese di Aprile, alle ore 9,47, convocata in riunione virtuale ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, si è riunita l’Assemblea dell’Autorità Idrica Toscana, in seconda convocazione, essendo risultata deserta la riunione in prima convocazione.

Presiede l’adunanza il Presidente dell’Assemblea, **Luca Salvetti**.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Supporto Organi Collegiali e Direzione, **Marisa d’Agostino**.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento, iscritto al numero 2 dell’ordine del giorno della riunione, risultano presenti i rappresentanti dei Comuni individuati dalle Conferenze territoriali della Toscana, nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato, qui di seguito indicati:

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
CAMAIORE	1	X		Assessora Sara Pescaglini
CARRARA	1	X		Assessora Elena Guadagni
FOSDINOVO	1		X	
LUCCA	1		X	
MASSA	1		X	
S. ROMANO IN GARFAGNANA	1	X		Sindaca Raffaella Mariani
VIAREGGIO	1		X	
CAPANNOLI	2	X		Sindaca Arianna Cecchini
CAPANNORI	2		X	
CAPRAIA E LIMITE	2	X		Sindaco Alessandro Giunti
EMPOLI	2	X		Assessora Laura Mannucci
PISA	2		X	
POGGIBONSI	2		X	
PONTE BUGGIANESE	2	X		Sindaco Nicola Tesi
SAN MINIATO	2		X	
VECCHIANO	2	X		Sindaco Massimiliano Angori
BARBERINO DI MUGELLO	3	X		Assessore Paolo Tagliaferri
BARBERINO TAVARNELLE	3		X	
FIGLINE E INCISA VALDARNO	3	X		Commissaria prefettizia Antonietta Lonigro
FIRENZE	3	X		Assessore Giovanni Bettarini
MONTEMURLO	3	X		Assessore Alberto Vignoli
MONTEVARCHI	3		X	
PISTOIA	3	X		Assessore Leonardo Cialdi
PONTASSIEVE	3		X	
PRATO	3		X	
SAMBUCA PISTOIESE	3		X	
SAN GODENZO	3		X	
SCANDICCI	3	X		Assessore Salvatore Saltarello
SESTO FIORENTINO	3		X	

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 12/2026			
			Pag 3 di 12	

COMUNE	Conferenza Territoriale	Presente	Assente	Rappresentante
ANGHIARI	4		X	
AREZZO	4		X	
BUCINE	4	X		Sindaco Paolo Nannini
FOIANO DELLA CHIANA	4	X		Assessora Sara Chinoli
MONTEPULCIANO	4	X		Assessore Luciano Garosi
POPPI	4		X	
CECINA	5		X	
LIVORNO	5	X		Sindaco Luca Salvetti
MARCIANA	5		X	
PIOMBINO	5	X		Assessore Luigi Coppola
RIPARBELLA	5	X		Assessore Alessandro Lucibello Piani
VOLTERRA	5	X		Assessore Alessio Barbafieri
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	6		X	
CASTIGLIONE D'ORCIA	6	X		Sindaco Luca Rossi
COLLE DI VAL D'ELSA	6		X	
GROSSETO	6	X		Assessora Simona Rusconi
MANCIANO	6		X	
MONTERIGGIONI	6	X		Assessora Paola Buti
ORBETELLO	6	X		Assessore Ivan Poccia
SANTA FIORA	6	X		Sindaco Federico Balocchi
SIENA	6		X	
TOTALE PRESENTI		26		

Il Presidente, constatato che è presente la maggioranza dei componenti dell'Assemblea, e che risultano rappresentati almeno due comuni per ciascuna delle conferenze territoriali della Toscana, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

- OMISSIS -

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione:

L'ASSEMBLEA

Visti

- Il D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale, e in particolare le disposizioni di cui alla sezione III "Gestione delle risorse idriche";
- Il D.Lgs. 201/2022 recante la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento all'art. 14 relativo alla scelta modalità di gestione e agli artt. 15,16,17 recanti le tre diverse modalità di gestione del servizio pubblico;
- La Legge Regione Toscana 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana;

Ricordato in particolare che la L.R. 69/2011 prevede che:

- l'Assemblea provvede alla scelta della forma di gestione e all'approvazione della convenzione e dei relativi allegati che regolano i rapporti con il soggetto gestore (art. 8 comma 1 lett. f e d) e all'approvazione e aggiornamento del piano di ambito anche sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali (art. 8 comma 1 lett. b);
- il Direttore Generale provvede all'affidamento del servizio (art. 10 comma 1 lett. a);

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 12/2026					
		Pag 4 di 12				

- il Consiglio direttivo esprime parere preventivo sugli atti da sottoporre all'attenzione dell'assemblea (art. 11 bis comma 2);
- i sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di formulare proposte per il miglioramento dell'organizzazione del servizio (art. 14 comma 1 n. 4);

Ricordato che questa Assemblea, con propria deliberazione n. 14/2020 del 19 novembre 2020, ha individuato le attuali Conferenze territoriali di cui all'art. 13 L.R. 69/2011 quali sub-ambiti per l'affidamento del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 147 comma 2bis D.Lgs. 152/2006;

Rilevato che:

- il servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno è attualmente espletato in regime di proroga tecnica da Publiacqua s.p.a., quale società a partecipazione mista pubblico privata, il cui socio privato è stato scelto con procedura ad evidenza pubblica, e che tale affidamento è scaduto il 31/12/2024;
- pertanto questa Autorità Idrica Toscana deve provvedere al complesso delle attività propedeutiche all'individuazione del nuovo gestore, che opererà con riferimento all'intero territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno;

Dato atto che in via propedeutica all'individuazione del nuovo gestore occorre procedere alla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico secondo i dettami del D.Lgs. 201/2022 che prevede che:

- L'organizzazione e le conseguenti scelte devono tenere conto dei principi previsti dall'art. 3 del decreto, ossia:
 - *“rispondenza alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità*
 - *principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni*
 - *centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva”*
- ai sensi dell'art. 14 del decreto, la scelta può ricadere su una delle seguenti tre modalità:
 - Affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica
 - Affidamento a società mista
 - Affidamento a società in house
- ai sensi del comma 2 dell'art. 14 *“ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del*

Autorità Idrica Toscana	Assemblea				
	Deliberazione n. 12/2026				
		Pag 5 di 12			

servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30”;

- ai sensi del comma 3 dell’art. 14 “*Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni”;*
- ai sensi del comma 4 dell’art. 14 la relazione di cui al sopra richiamato comma 3 del medesimo art. 14 dovrà essere integrata con un piano economico-finanziario - che contiene anche la proiezione per il periodo di durata dell’affidamento dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti - da asseverare da parte di un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Ricordato che con propria deliberazione n. 13/2023 del 24 luglio 2023 questa Assemblea aveva individuato quale forma di gestione per il nuovo affidamento del servizio idrico integrato della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, quella della società a partecipazione mista pubblico privata;

Dato atto che successivamente la Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, quale momento unitario espressivo degli indirizzi politici dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale “Medio Valdarno”, nella riunione del 19 novembre 2025, con deliberazione approvata all’unanimità dei presenti, si è così espressa:

Premesso che:

- *I Comuni del territorio della Conferenza Territoriale n. 3, rispetto a quanto deliberato nella gran parte dei rispettivi Consigli Comunali con gli atti che hanno dato avvio alla fusione per incorporazione tra Acqua Toscana S.p.a., Consiag S.p.a. e Publiservizi S.p.a. in Alia Servizi Ambientali S.p.a., fusione con la quale si è realizzato il primo passaggio della complessiva cd. Operazione Multiutility, ritengono sia maturata la possibilità di verificare nuovi indirizzi;*
- *In particolare, con la delibera di Assemblea di Ottobre 2024 dei Soci di Plures Alia, contenente gli indirizzi assegnati alla società, è stato ritenuto non necessario ricorrere alla raccolta di risorse finanziarie mediante la quotazione su mercati regolati dei capitali (la cosiddetta Borsa), quotazione che risultava incompatibile con l’affidamento diretto di servizi pubblici locali alla società quotata o a sue controllate;*
- *La modifica di tali indirizzi rende possibile riconsiderare altre forme di gestione del servizio idrico integrato rispetto a quella prescelta con la delibera di Assemblea AIT n. 13/2023 del 24 luglio 2023;*
- *Considerato prioritario garantire un pieno controllo pubblico nella gestione del servizio idrico integrato non solo per il tramite dell’Autorità Idrica Toscana, ma anche all’interno della compagine azionaria del futuro gestore del servizio stesso;*
- *Rilevato che tale esigenza risulta primariamente soddisfatta nel caso di affidamento del servizio idrico integrato a una società interamente pubblica cd. in house, assicurando*

Autorità Idrica Toscana	Assemblea				
	Deliberazione n. 12/2026				
		Pag 6 di 12			

condizioni e garanzie per l'interesse pubblico aggiuntive rispetto a quelle presenti nelle altre forme di gestione del servizio, fermo restando il necessario approfondimento tecnico-economico previsto dal D. Lgs. 201/2022;

- *Preso atto infine del processo di riacquisizione da parte di Plures Alia delle quote di capitale di Publiacqua detenute dai partner privati (evento che potrebbe determinarsi a partire dal gennaio 2026);*

TUTTO CIO' PREMESSO

con riferimento al prossimo affidamento della gestione del servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, la medesima

SI ESPRIME

a favore della necessità di dare mandato al Direttore dell'AIT affinché proceda all'istruttoria relativa alla valutazione della forma di gestione tramite società interamente pubblica in house come disciplinata dal D.Lgs. 175/2016 da sottoporre all'Assemblea per la scelta della forma di gestione

E PROPONE ALL'ASSEMBLEA DELL'AUTORITA' IDRICA TOSCANA

- *Di accogliere tale indirizzo circa la forma di gestione ritenuta preferibile per il territorio interessato dando mandato all'Autorità per la valutazione comparativa fra la forma di gestione precedentemente individuata nella gara a doppio oggetto e quella tramite società interamente pubblica in house, di cui all'art. 16 del Testo Unico Società Partecipate (TUSP), da esercitarsi auspicabilmente per il tramite di società partecipata da Plures (società interamente pubblica);*
- *Di sospendere la procedura di gara a doppio oggetto, per la selezione del socio privato e per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato (SII) per il sub-ambito Conferenza Territoriale n.3 "Medio Valdarno" avviata con la Deliberazione n. 13 del 24 luglio 2023 recante Scelta della modalità di gestione per l'affidamento del servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno;*
- *Di richiedere alla struttura dell'AIT di effettuare gli approfondimenti tecnici relativi alla suddetta forma di gestione in house predisponendo una nuova relazione di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 201/2022 entro e non oltre il 31/03/2026, per consentire all'Assemblea di AIT di pronunciarsi in via definitiva;*
- *Di disporre la proroga tecnica del corrente affidamento del SII alla società Publiacqua s.p.a. alle medesime condizioni di quello attualmente svolto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento secondo i dettami dell'art. 16 del TUSP, e comunque non oltre il 31.12.2026, anche allo scopo di terminare gli importanti investimenti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR, la cui scadenza ricade nel corso dell'anno 2026.*

Ricordato che questa Assemblea, con deliberazione n. 8/2025 del 09/12/2025, ha accolto l'indirizzo formulato dalla Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno con deliberazione n. 1/2025 del 19/11/2025 e conseguentemente:

- ha dato mandato alla struttura dell'Autorità per l'avvio di una approfondita attività istruttoria ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, finalizzata alla valutazione comparativa tra le possibili forme di gestione, tra cui quella dell'affidamento in house providing, da esercitarsi auspicabilmente per il tramite di società partecipata da Plures, società interamente pubblica;
- ha sospeso la procedura di gara a doppio oggetto, non ancora avviata, per la selezione del socio privato e per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per il

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 12/2026					
		Pag 7 di 12				

sub-ambito Conferenza Territoriale n.3 “Medio Valdarno” di cui alla propria Deliberazione n. 13/2023 del 24 luglio 2023 recante “Scelta della modalità di gestione per l’affidamento del servizio idrico integrato nel territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno”;

- ha richiesto alla struttura dell’AIT di effettuare gli approfondimenti tecnici relativi alla suddetta forma di gestione in house, predisponendo una nuova Relazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 201/2022 entro e non oltre il 31/03/2026;
- ha disposto la proroga tecnica del corrente affidamento del Servizio Idrico Integrato alla società Publiacqua s.p.a. alle medesime condizioni di quello attualmente svolto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di nuovo affidamento secondo i dettami dell’art. 16 del TUSP, e comunque non oltre il 31/12/2026, anche allo scopo di terminare gli importanti investimenti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR, la cui scadenza ricade nel corso dell’anno 2026;

Ricordato altresì che con Decreto del Direttore Generale n. 9 del 22 gennaio 2026, in esecuzione della citata deliberazione di questa Assemblea n. 8/2025, si è provveduto all’individuazione del RUP, nella persona del Direttore Generale, e dei componenti della struttura di supporto per la redazione della relazione ex art.14 d.lgs. 201/2022;

Dato atto che la Conferenza Territoriale n.3 Medio Valdarno con deliberazione n. 2 del 12 marzo 2026 ha formulato inoltre l’indirizzo di:

- considerare la modalità di affidamento *in house providing* quale forma di gestione del servizio idrico integrato maggiormente rispondente alle esigenze dei territori e degli utenti del servizio;
- individuare Publiacqua S.p.A. quale soggetto con cui realizzare la modalità di gestione *in house*, mantenendo l’attuale configurazione di partecipazione indiretta dei Comuni tramite la società Plures S.p.A.;

Ricordato che, in coerenza con gli indirizzi espressi dalla sopra richiamata deliberazione n. 2 del 12 marzo 2026 della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, il RUP ha avviato le attività istruttorie richieste dalla normativa vigente e in particolare, utilizzando lo schema tipo fornito dall’ANAC, ha predisposto il testo della relazione prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 201/2022, depositata agli atti con prot. 5916/2026 e allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), comprensiva di Piano Economico Finanziario e relativa asseverazione posta in essere dalla società Crowe Bompani Assurance Services S.p.A.;

Posto che:

- i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, come introdotti dall’art. 1, comma 1 della l. 18 dicembre 2025, n. 190 (legge annuale per il mercato e la concorrenza per il 2025), dell’art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, stabiliscono che:
 - in caso di andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall’attività del gestore, il gestore debba adottare un piano per intraprendere le necessarie misure correttive per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite
 - in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell’attuazione del piano, nonché di mancato adozione da parte del gestore del piano o in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace, l’ente competente ha il potere di risolvere anticipatamente il rapporto di affidamento
- le previsioni normative ora richiamate pongono l’accento sulla qualità del servizio da rendere ai cittadini utenti e che, di conseguenza, in questa prima fase di applicazione

Autorità Idrica Toscana	Assemblea			
	Deliberazione n. 12/2026			
	Pag 8 di 12			

delle disposizioni in questione l'esigenza di garantire la qualità del servizio è soddisfatta maggiormente dalla società *in house* perché quest'ultimo tipo specifico di società è sottoposto a un controllo degli enti pubblici soci ancor più penetrante di quello che potrebbe esercitato nei confronti di una società a partecipazione mista pubblico privata;

- non è più praticabile perché non più ritenuta attivabile dagli enti locali partecipanti l'ipotesi della quotazione in borsa della multiutility Plures S.p.A. e che, dunque, le attività svolte dall'azienda in questione non devono necessariamente organizzate in un contesto pluriservizio ma possono essere organizzate distintamente e separatamente, attraverso un'apposita forma di gestione dedicata al servizio da considerare, all'evidente fine di meglio rispondere alle esigenze degli utenti del servizio specifico;
- il Tribunale ordinario di Firenze – sezione imprese con sentenza 10 marzo 2026 n. 1298/2026 ha deciso la controversia tra i soci pubblici e il socio privato di Publiacqua s.p.a. dichiarando l'obbligo di retrocessione alla parte pubblica dell'intera partecipazione detenuta dal socio privato; in particolare, la sentenza afferma che la clausola di un patto parasociale che, al verificarsi di una situazione di stallo, attribuisce ai soci pubblici la facoltà di acquistare la partecipazione del socio privato integra un patto di opzione ex art. 1331 c.c. e che, di conseguenza, tale clausola comporta l'obbligo del socio privato di cedere interamente la propria partecipazione al prezzo e con le modalità pattuite al momento in cui la parte pubblica esercita il proprio diritto di opzione;

Considerato che:

- la relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 dà conto degli esiti della valutazione compiuta in ordine alla modalità di gestione del servizio idrico integrato più adeguata rispetto alle specificità del contesto territoriale, sociale, economico e finanziario in cui verrà espletato il servizio pubblico in questione;
- Sulla base della relazione illustrativa fornita, la scelta del modello di gestione *in house providing* è considerata preferibile rispetto alla concessione a terzi o all'affidamento a società mista per una serie di ragioni strategiche, economiche e sociali:

1. Controllo e Trasparenza (Governance)

- Neutralizzazione dell'asimmetria informativa: A differenza dei modelli privati, dove il gestore può rendere difficoltoso accedere a dati e informazioni aziendali, il modello *in house* permette ai Comuni soci un accesso diretto a tali dati tecnici e gestionali.
- Controllo Analogico: Gli enti pubblici esercitano un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, assicurando che l'operatività del gestore sia costantemente allineata all'interesse pubblico.
- Elasticità strategica: il modello *in house providing* offre la capacità di rispondere velocemente alle mutate esigenze del territorio e dei cittadini senza i vincoli contrattuali rigidi tipici di una concessione a terzi o di una gara a doppio oggetto.

2. Efficienza Economica e Finanziaria

- Reinvestimento degli utili sul territorio: Gli utili generati non sono destinati a remunerare il capitale di rischio dei soci privati (fuoriuscita di risorse), ma rimangono integralmente nel perimetro pubblico per essere reinvestiti nel miglioramento del servizio idrico o per finanziare politiche sociali.
- Stabilità e Resilienza: La gestione pubblica diretta elimina il rischio di disimpegno del partner privato in scenari di scarsa redditività economica e garantisce

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 12/2026				
		Pag 9 di 12			

continuità nel lungo periodo. La gestione pubblica, unitamente ad un affidamento trentennale, permette di investire in tecnologie con una lunga vita utile (Asset Lifecycle Management), garantendo l'efficienza delle infrastrutture per le generazioni future senza contrazioni degli investimenti negli ultimi anni di gestione.

3. Finalità Sociali e Tutela dell'Utenza

- Protezione delle fasce deboli: Il modello *in house providing* mostra una maggiore vocazione sociale, facilitando l'adozione di tariffe sostenibili e strumenti come il bonus idrico integrativo per le utenze in disagio economico.
- Controllo su un bene primario: Garantisce alla comunità il controllo diretto sull'acqua, considerata un bene pubblico di valore fondamentale.

4. Performance Industriale

- Capacità industriale comprovata: L'analisi di esperienze paragonabili dimostra che l'efficienza operativa non dipende dalla natura giuridica del gestore, ma dalla sua capacità industriale. I modelli *in house* possono raggiungere e superare le performance dei grandi gruppi privati sia nella qualità tecnica che in quella contrattuale.
 - Sinergie di scala: L'appartenenza a una multiutility (come Plures S.p.A.) consente di sfruttare sinergie operative e commerciali, conseguendo economie di scala e di scopo e facilitando l'accesso al credito per gli investimenti.
- In sintesi, per una realtà già solida e radicata come Publiacqua S.p.A., il modello *in house* è ritenuto il più efficace per coniugare la natura industriale del servizio con una forte sensibilità sociale e ambientale, mantenendo il valore economico interamente a vantaggio della collettività ed integrando, ove necessario, le proprie competenze con il ricorso al mercato attraverso gare mirate per l'affidamento di specifici servizi o per l'appalto dei lavori da eseguire oppure affrontando le nuove sfide del servizio in una logica di gruppo.

Considerato altresì che il modello gestionale del servizio idrico integrato considerato preferibile sulla base della sopra richiamata relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 comporta, in una fase successiva e con provvedimento separato, l'individuazione del soggetto affidatario previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea e da quella nazionale per la legittimità dell'affidamento *in house providing* e in particolare dei seguenti tre requisiti fondamentali:

- Capitale interamente pubblico;
- Controllo analogo congiunto da parte dei Comuni della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno nei cui territori sarà svolto il servizio pubblico;
- Attività prevalente (clausola dell'80%): La società deve svolgere oltre l'80% della propria attività nello svolgimento dei compiti affidati;

Rilevato che sulla base della relazione, affinché Publiacqua S.p.A. acquisisca pienamente tutte le caratteristiche legali e operative di una società *in house providing*, è necessario attuare una serie di interventi riguardanti la proprietà, la governance e lo statuto e in particolare:

- Quanto al consolidamento della proprietà interamente pubblica, deve essere effettuato il passaggio delle quote (pari al 40%) dal precedente socio privato (Acque Blu Fiorentine S.p.A.) a favore del socio pubblico Plures S.p.A.. Detto passaggio potrà avvenire

Autorità Idrica Toscana	Assemblea Deliberazione n. 12/2026				
		Pag 10 di 12			

auspicabilmente in virtù di quanto disposto dal Tribunale ordinario di Firenze – sezione imprese con sentenza n. 1298/2026 ovvero, in considerazione della naturale scadenza dell'attuale affidamento a Publiacqua S.p.A. e al fine di garantire l'avvio del nuovo affidamento nei tempi stabiliti, attraverso la costituzione di una nuova società (Newco) partecipata per la maggior parte dei Comuni interessati attraverso Plures S.p.A. e dagli altri comuni della Conferenza che hanno attualmente partecipazioni dirette in Publiacqua S.p.A.;

- Quanto alla implementazione del controllo analogo, è necessaria la sottoscrizione di un accordo di cooperazione tra i Comuni della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno per istituire un'Assemblea Intercomunale di coordinamento, al cui interno potrà essere costituito un comitato più ristretto, per rendere operativo il monitoraggio costante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative;
- Gli statuti delle società coinvolte (Publiacqua S.p.A. e Plures S.p.A.) devono essere modificati per riflettere i nuovi vincoli normativi e in particolare:
 - Statuto di Publiacqua S.p.A.:
 - Prevedere l'obbligo del capitale interamente pubblico.
 - Introdurre clausole che impongano agli amministratori di attenersi agli indirizzi degli enti soci, garantendo una rendicontazione puntuale.
 - Inserire la "clausola dell'80%": lo statuto deve garantire che oltre l'80% del fatturato derivi da compiti affidati dagli enti pubblici soci.
 - Statuto di Plures S.p.A. (Holding):
 - Eliminazione della quotazione: Devono essere rimossi tutti i riferimenti a percorsi di quotazione in borsa, non più compatibili con la nuova missione.
 - Prevedere l'obbligo del capitale interamente pubblico.
 - Introduzione degli strumenti per l'esercizio del controllo analogo anche in forma indiretta sul gestore idrico, stabilendo obblighi e procedure per il recepimento delle decisioni dell'Assemblea Intercomunale di coordinamento.
- Separazione Contabile e Gestionale (Unbundling): Devono essere attuati meccanismi societari e contabili per separare finanziariamente le attività di mercato di Plures S.p.A. da quelle in house di Publiacqua S.p.A..
- L'affidamento diretto dovrà essere regolato mediante la stipula di un contratto di servizio ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 201/2022; tale contratto dovrà dunque definire con precisione gli standard qualitativi, i sistemi di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento.

Rilevato che detti interventi implicano la collaborazione dei vari soggetti coinvolti, che dovranno provvedere tenuto conto di quanto disposto dalla presente deliberazione;

Dato atto che la soluzione prescelta risulta altresì coerente con l'indirizzo politico espresso dalla sopra citata Conferenza Territoriale n. 3 Medio Valdarno, la quale ha espresso parere positivo sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto nel corso della riunione del 24 aprile 2026;

Udita la relazione del Direttore Generale di presentazione della proposta di cui all'oggetto;

Dato atto che non si è proceduto all'invio della proposta della presente deliberazione al Comitato Regionale per la Qualità del Servizio ai fini di cui all'art. 47 comma 1 della L.R. 69/2011 in quanto il detto Comitato, da ultimo nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 95 del 22/12/2015, è cessato con la fine della relativa legislatura e non è stato ad oggi ricostituito;

Acquisito il parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

<p>Autorità Idrica Toscana</p>	<p>Assemblea</p> <p>Deliberazione n. 12/2026</p>				
		<p>Pag 11 di 12</p>			

Preso atto del parere favorevole reso dal Consiglio Direttivo nel corso della riunione del 27 aprile 2026, ai sensi dell'art. 11bis comma 2 lett. a della L.R. 69/2011, sulla proposta in oggetto;

Vista la legge regionale 69/2011 e lo Statuto di questa Autorità;

DELIBERA

1. Le premesse, ivi integralmente richiamate, fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di approvare** la Relazione prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 201/2022, allegata al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
3. **Di prendere atto** che, in forza delle risultanze che emergono dalla predetta relazione, il modello di gestione più adeguato alle specificità del nuovo affidamento del servizio idrico integrato per il territorio della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno è quello dell'*in house providing*;
4. **Di scegliere**, conseguentemente, con riguardo al nuovo affidamento del servizio idrico integrato della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno, la gestione tramite società *in house* di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016;
5. **Di ritenere** superata e non comunque applicabile la procedura di gara a doppio oggetto, non ancora avviata, per la selezione del socio privato e per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per il sub-ambito Conferenza Territoriale n.3 "Medio Valdarno" di cui alla propria Deliberazione n. 13/2023 del 24 luglio 2023;
6. **Di disporre** che con successiva deliberazione ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 201/2022, da assumere prima del 31 ottobre 2026, si procederà all'affidamento del servizio idrico integrato previa configurazione, completamento e verifica della sussistenza in capo al soggetto affidatario, Publiacqua S.p.A. ovvero la nuova Società (Newco), dei requisiti previsti dalla normativa europea e da quella nazionale per la legittimità dell'affidamento *in house providing*;
7. **Di incaricare** a tal fine il Direttore Generale alla predisposizione degli atti, convenzionali e regolatori, necessari all'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno in osservanza della normativa e delle specifiche indicazioni contenute nella relazione ex art. 14 del d.lgs. n. 201/2022;
8. **Di disporre**, ai fini di cui al precedente punto 6, che i Comuni della Conferenza territoriale n. 3 Medio Valdarno e le società Publiacqua S.p.A. e Plures S.p.A. coinvolte nell'operazione provvedano, ciascuno per la parte di propria competenza, affinché siano soddisfatti i requisiti che consentono l'affidamento *in house* del servizio idrico integrato secondo le indicazioni previste nelle premesse del presente provvedimento, ivi inclusa l'eventuale costituzione della Newco qualora il passaggio delle quote del precedente socio privato di Publiacqua S.p.A. comportasse un ritardo, con i relativi oneri, nell'avvio del nuovo affidamento;
9. **Di individuare** il Comune di Firenze quale soggetto capofila, demandando allo stesso il ruolo di coordinamento e impulso nei confronti degli altri Comuni appartenenti alla Conferenza Territoriale n. 3 e delle società coinvolte nell'operazione, ai fini della tempestiva attuazione degli adempimenti necessari per la trasformazione dell'attuale gestore in società *in house* - con particolare riferimento alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex art. 30 TUEL per l'esercizio del controllo analogo congiunto e alla

